

Civile Ord. Sez. 1 Num. 4728 Anno 2018

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: PAZZI ALBERTO

Data pubblicazione: 28/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2906/2013 R.G. proposto da
LAMEC - Lavorazioni Meccaniche Industriali s.r.l. e Industria per il
miglioramento ambientale e climatico s.r.l. in liquidazione (già
Industrie Olivieri s.p.a.), rappresentate e difese dall' Avv. Luigi
Beatrice, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via
Nomentana n. 91;

C. U. P. C. I.

- ricorrenti e intimati -

contro

ORD
1455
2017

1

OP
Beatrice

Curatela Fallimento I.S.L.A., Industria Sannita Lavorazione Acciai s.r.l., rappresentata e difesa dall' Avv. Sergio Miniero, con domicilio eletto in Roma, via Pasubio n. 4, presso lo studio dell' Avv. Lucilla Forte;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -
avverso la sentenza della Corte d' Appello di Napoli n. 3789/2012 depositata il 21 novembre 2012;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2017 dal Consigliere Alberto Pazzi;

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 30 marzo 2009 il Tribunale di Benevento accoglieva l' azione revocatoria ordinaria proposta ex art. 66 l. fall. dalla curatela del fallimento C.P.P. s.r.l., già I.S.L.A. s.r.l., e dichiarava inefficace nei confronti della procedura attrice l' atto di compravendita del 28 febbraio 2000 con cui la società fallita aveva venduto alla convenuta LAMEC s.r.l. il complesso produttivo composto di terreni e fabbricati ove era insediata la sua attività produttiva, costituente l' unico cespite di proprietà della cedente.

La Corte d' Appello di Napoli, con sentenza in data 6 novembre 2012, rigettava l' appello principale proposto da LAMEC s.r.l. e Industrie Oliveri s.p.a., intervenuta nel corso del giudizio di primo grado quale successore a titolo particolare dell' originaria convenuta, rideterminava, in accoglimento dell' appello incidentale, la misura delle spese di lite liquidate in favore di parte attrice e riteneva assorbito l' appello incidentale condizionato al rigetto dell' appello principale, con cui la curatela aveva insistito per l' accoglimento della domanda di simulazione dell' atto di compravendita in questione o, in subordine, dell' azione revocatoria proposta ai sensi dell' art. 67 l. fall..

2. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia LAMEC s.r.l. e la società Industria per il miglioramento ambientale

climatico s.r.l. in liquidazione (già Industrie Oliveri s.p.a.) al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso la curatela del fallimento I.S.L.A. s.r.l., la quale contestualmente ha proposto ricorso incidentale articolando due motivi di impugnazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall. con riferimento all' art. 2697 c.c. sotto il profilo del mancato assolvimento dell' onere della prova gravante sulla curatela attrice in ordine alla sussistenza del pregiudizio patrimoniale; a dire delle ricorrenti il curatore non aveva dimostrato, a seguito dell' esperimento dell' azione revocatoria ordinaria, che il credito quanto meno di alcuni dei creditori ammessi fosse già sorto al momento del compimento dell' atto che si assumeva pregiudizievole, quale fosse la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell' atto asseritamente pregiudizievole e quale fosse il concreto detrimento che tale atto aveva arrecato alla massa dei creditori.

Il secondo mezzo lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall. con riferimento all' art. 2697 c.c. nonchè il vizio di motivazione rispetto al mancato assolvimento dell' onere della prova gravante sulla curatela attrice in merito alla sussistenza della *scientia decoctionis*.

Al riguardo la corte territoriale aveva ritenuto che la prova potesse ritenersi sussistente *in re ipsa* trascurando di considerare che il requisito doveva essere accertato con riguardo alle persone fisiche che rappresentavano la compagine alienante.

4. Il primo motivo di ricorso incidentale illustrato nel controricorso presentato dalla curatela del fallimento I.S.L.A. lamenta,

in via subordinata in caso di accoglimento del ricorso principale, l'omessa motivazione circa un punto decisivo, dato che la Corte d'Appello non si era pronunciata in merito al motivo di appello incidentale con cui era stato chiesto, laddove fosse stato accolto l'appello principale, di dichiarare l'atto di compravendita inefficace e improduttivo di effetti giuridici nei confronti della massa dei creditori perché simulato.

Il secondo motivo del controricorso lamenta, sempre in via subordinata in caso di accoglimento del ricorso principale, l'omessa motivazione circa un punto decisivo, poiché la corte territoriale non si era pronunciata rispetto al motivo di appello incidentale con cui era stato chiesto, laddove fosse stato accolto l'appello principale, di revocare l'atto di compravendita ai sensi dell'art. 67, comma 1, l. fall..

5. Il primo motivo di ricorso è infondato.

A questo proposito è opportuno premettere che in linea generale in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di un simile rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'*eventus damni* (Sez. 2, n. 1902/2015).

Questa regola generale non trova però applicazione nel caso in cui l'azione pauliana venga esercitata dal fallimento, non solo perché il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori che il debitore fallito, ma anche in ragione del principio della vicinanza della prova; in questo caso quindi l'onere di dimostrare che il patrimonio residuo era sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, il quale non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (Sez. 1, n. 8931/2013).

Il curatore fallimentare, ove promuova l' azione revocatoria ordinaria ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., deve perciò dimostrare, sotto il profilo dell' *eventus damni*, la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell' atto pregiudizievole e lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; all' esito dell' assolvimento di questo onere probatorio l' *eventus damni* potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell' atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l' esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori (Sez. 2, n. 26331/2008).

Nel caso di specie la corte territoriale ha, nella sostanza, fatto corretta applicazione di questi principi laddove in primo luogo ha evidenziato (a pag. 4) che al momento del perfezionamento della vendita la società venditrice poi fallita versava già in una situazione di insolvenza, attestando così la preesistenza all' atto traslativo di esposizioni debitorie di consistenza tale da arrivare a compromettere la capacità dell' imprenditore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Quanto allo sconveniente mutamento qualitativo del patrimonio della società poi fallita la corte territoriale ha osservato che la vendita, involgendo l' intero patrimonio immobiliare di proprietà, aveva diminuito in maniera consistente la garanzia, dal momento che un simile pregiudizio si verifica anche quando l' atto dispositivo determina una variazione pur solo qualitativa del patrimonio.

Questa valutazione ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l' atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, soprattutto in caso di monetizzazione dell' intero patrimonio immobiliare dell' imprenditore, poiché la sostituzione di un immobile

con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Sez. 3, n. 1896/2012).

6. La giurisprudenza di questa corte ha già chiarito che il presupposto soggettivo dell' azione revocatoria promossa nei confronti di società di capitali non conosce criteri differenziati di valutazione dello stato di scienza o di ignoranza dello stato d' insolvenza, che, pertanto, nel caso delle persone giuridiche, si identificano normalmente in quelli delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza in virtù del nesso organico (Sez. 1, n. 5106/2012; nello stesso senso Sez. 2, n. 23685/2014).

La sentenza impugnata, nel ravvisare il presupposto della *scientia damni*, ha fatto corretta applicazione di questo principio, apprezzandolo rispetto alla persona che rivestiva la carica di legale rappresentante nella compagine acquirente così come nella società venditrice.

Questa convergenza di cariche sulla medesima persona fisica, risultante documentalmente, era idonea a dimostrare, secondo la valutazione della corte distrettuale, che la compagine acquirente fosse a conoscenza della situazione di insolvenza in cui versava la società venditrice e del pregiudizio che l' atto avrebbe arrecato ai creditori.

A fronte di una simile motivazione il secondo motivo di ricorso non si confronta in alcun modo con le ragioni illustrate dal collegio d' appello e risulta così inammissibile, poiché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al *decisum* della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall' art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. (Sez. 6 - 1, n. 20910/2017).

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso principale deve quindi essere respinto.

Il ricorso incidentale, sotto entrambi i profili dedotti, è implicitamente condizionato all' eventuale accoglimento di uno dei motivi di ricorso

presentati in via principale e deve perciò ritenersi assorbito a seguito del rigetto del ricorso principale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in complessivi € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell' art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.